



Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
68^a Seduta
Mercoledì 8 luglio 2009

Deliberazione n. 350 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: "Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne".

Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere - Questore: Giuseppe Guerriero
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 43, assenti 7

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Censore e gli interventi dell'Assessore al turismo Guagliardi e dei Consiglieri Trematerra, Serra, Giamborino, Stancato, Cherubino, Nicolò e Chiarella, essendo stati approvati separatamente i ventidue articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 43, a favore 43 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Guerriero

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 9 luglio 2009

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 350 dell'8 luglio 2009

VIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

29 DICEMBRE 2004, N. 33, RECANTE:

"NORME IN FAVORE DEI CALABRESI NEL MONDO
E SUL COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2009.

Reggio Calabria, 9 luglio 2009

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bova)



Relazione

La proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 384/8^a modifica ed integra la legge regionale n. 33/2004, rubricata, "Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne." In sede di introduzione mi preme sottolineare che la presentazione di questo provvedimento da parte della Giunta completa il percorso avviato da questa Commissione, di concerto con l'Assessorato regionale all'emigrazione, per una riforma delle legge regionale n. 33/2004.

La Sesta Commissione consiliare, ha dedicato alcune specifiche sedute a questa problematica, avviando un dibattito sulle proposte di modifica della legge regionale a cui hanno partecipato in modo attivo e propositivo i componenti della Consulta regionale per l'emigrazione ed i consultori esteri. Ne è scaturito un percorso comune con l'assessorato con delega all'Emigrazione che ha portato alla redazione di questo provvedimento che attua la riforma delle legge regionale n. 33/2004 secondo quattro principali direttrici:

1. il rafforzamento degli ambiti di intervento della legge per la difesa della lingua italiana e quindi anche della lingua calabrese, come necessità fondamentale per consentire all'emigrato di conservare l'identità originaria;
2. la valorizzazione del rapporto emigrazione-gioventù;
3. la riduzione degli interventi di natura "assistenziale" che, seppure validi, non possono essere onorati da questa Regione per carenza di risorse finanziarie;
4. il riconoscimento della centralità del ruolo istituzionale dei consultori.

Prima di entrare nel merito delle singole modifiche che il disegno di legge vuole apportare in questa materia pare opportuno mettere in evidenza come l'intento di fondo sia quello di rivisitare l'impianto della legge per aprire una nuova stagione per le politiche regionali per l'emigrazione.

Una stagione che si caratterizzi non più, come nel passato, per impegni disattesi, ma per un rilancio di obiettivi concreti, che potranno essere realizzati puntando a compenetrare nelle politiche ordinarie della Regione l'attenzione verso gli emigrati.

Entrando nel merito delle modifiche proposte dal disegno di legge - che qui intendo richiamare per sommi capi un primo obiettivo della riforma è quello di rafforzare la diffusione della lingua italiana presso gli emigrati ed i loro discendenti. La proposta apre, quindi, con un comma aggiuntivo all'articolo 1 che prevede, tra le finalità della legge, il sostegno ad iniziative di diffusione della lingua italiana tra le giovani generazioni di emigrati.

Un secondo obiettivo della riforma riguarda la promozione e la valorizzazione della cultura calabrese presso la comunità degli emigrati. La legge di riforma propone una nuova stesura dell'articolo 8 che centra il focus delle "attività promozionali" sul valore dell'identità calabrese e sul sostegno ai rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.



L'attenzione che questo disegno di legge rivolge alle giovani generazioni di emigrati trova un primo tassello al secondo comma dello stesso articolo 8. In questa disposizione, la riforma richiama l'attenzione sulle giovani generazioni di emigrati nel momento in cui la Regione dovrà programmare le iniziative finalizzate a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

A questo fine viene previsto, come integrazione al testo dell'articolo 11, la realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione ed all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'estero, ed i loro discendenti.

L'attenzione verso i giovani trova poi conferma nella previsioni di una loro partecipazione alla Consulta regionale dei calabresi all'estero in numero complessivo di quindici, uno per ciascun paese di residenza di corregionali emigrati.

Voglio qui ricordare che la legge regionale 33/2004 nel suo testo originario prevedeva una Consulta regionale dei giovani calabresi (articolo 29) che nel testo della riforma viene soppresso, proprio perché la componente giovanile entra nella rappresentanza della Consulta regionale istituita con l'articolo 17 della legge in discussione.

La maggiore complessità di questo progetto si concentra sull'insieme di norme che portano ad una riduzione degli interventi di natura assistenziale; riduzione che si è resa necessaria per la cronica carenza di risorse finanziarie specifiche per questa legge.

Sono numerose le modifiche che la legge intende apportare all'impianto originario. In particolare:

- nell'ambito degli interventi regionali descritti nell'articolo 3 della legge, vengono abrogate le disposizioni che prevedono la concessione di contributi per:
 1. studi ed indagini relativi all'integrazione sociale ed economica degli emigrati nel paese di accoglienza (lettera c);
 2. il reinserimento dei figli rimpatriati nell'ordinamento scolastico (lettera e);
 3. l'accesso alle Università della regione di studenti discendenti di cittadini calabresi (lettera f);
 4. iniziative sul territorio regionale di turismo sociale, interscambio tra giovani, vacanze culturali e di studio (lettera g);
 5. l'acquisto o la ristrutturazione dell'alloggio familiare per i rimpatriati (lettera i).
- come contrappeso a queste riduzioni la riforma prevede che nelle politiche ordinarie per gli emigrati rimpatriati (turismo, artigianato, commercio, industria, edilizia abitativa,...) la regione terrà conto delle condizioni di questi cittadini prevedendo opportune forme di riserva (articolo 3, comma 1).
- nell'ambito dell'articolo 4, rubricato Provvidenze socio-assistenziali si propone l'abrogazione delle misure di sostegno relative a:



Consiglio Regionale della Calabria

- gli assegni di studio in favore dei figli residenti all'estero (comma 1, lettera d);
- l'integrazione ai contributi previdenziali finalizzati al conseguimento del diritto alla pensione per i lavoratori all'estero rientrati in Italia (comma 4.)
- nell'ambito dell'articolo 5 si propone la riduzione a 10.000 euro (dai precedenti 20.000 euro) per il contributo per l'avvio di attività produttive e viene interamente eliminato il contributo per la casa;
- l'articolo 10 relativo alle iniziative di soggiorno e di turismo sociale viene interamente abrogato;
- l'articolo 31 in materia di agevolazioni al trasporto aereo di calabresi fuori regione viene interamente abrogato.

Il riconoscimento di un ruolo istituzionale e di una maggiore autorevolezza dei consultori completa il disegno complessivo di questa riforma. Così le modifiche all'articolo 24 sono proprio dirette a creare un rapporto di organicità di informazione e di lavoro comune con i consultori esteri.

A conclusione di questa rassegna sulle modifiche mi preme sottolineare l'attenzione prestata dal progetto di riforma alla rappresentanza di genere in seno alla Consulta regionale per gli emigrati. L'articolo 18 rubricato composizione della Consulta richiede, ai i soggetti con una rappresentanza plurima in questo organismo, il rispetto della rappresentanza di genere.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 9 luglio 2009

IL SEGRETARIO

(G. Multari)



Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera a) aggiungere un'ulteriore lettera «b) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano; ».

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è modificato come segue:

«Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole «nonché i loro discendenti » sono abrogate.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 le parole «ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono abrogate.

Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «di cui alla lettera b), del comma 1, del precedente articolo 2, nel piano annuale degli interventi» sono aggiunte le parole «prevedendo opportune forme di riserva.»

2. Sono abrogate le lettere c), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 3.

3. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 sono abrogate le parole «e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare»

4. Il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato.

Art. 4

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le parole «che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità,».

2. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 è abrogata.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

«4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo.».



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5

1. La rubrica dell'articolo 5 «Contributi per avvio attività produttiva e per la casa» è sostituita dalla seguente «Contributi per avvio di attività produttiva».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 la parola «€ 20.000,00» è sostituita con «€ 10.000,00» .
3. Il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 5 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».
5. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma «La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.»

Art. 7

1. L'articolo 8 è così sostituito:

«Articolo 8
(Attività promozionali)

1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro Associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.
2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.»

Art. 8

1. L'articolo 10 è abrogato.

Art. 9

1. Dopo la lettera c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la lettera «d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per



Consiglio Regionale della Calabria

l'emigrazione e all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero, ed i loro discendenti.».

Art. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole «Il Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «o Assessore suo delegato» e sono abrogate le parole «su proposta del Settore competente».

Art. 11

1. L'articolo 14 è così sostituito:

«Art. 14

(Associazionismo - Registro delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni, Circoli, Enti ed Istituzioni)

1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.

2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in Federazioni e Confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.

3. Presso il Settore competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle Associazioni, Enti, Istituzioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni, di cui ai precedenti commi. Il Registro può essere articolato in Sezioni distinte per categoria.

4. Il Registro di cui al comma precedente è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, Associazioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni iscritte, debbono presentare ogni due anni al Settore competente, gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16.».

Articolo 12

1. L'art. 15 è abrogato.



Articolo 13

1. L'articolo 16 è così sostituito:

«Art. 16

(Confederazioni, Federazioni ed Associazioni dei calabresi all'estero)

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.

2. Di norma, in ogni paese estero per il quale è previsto il Consultore di cui ai seguenti articoli, le singole Associazioni calabresi possono costituirsi in Federazione. In ogni continente le Federazioni possono costituirsi in Confederazione. La Federazione ha estensione nazionale. La Confederazione ha estensione continentale.

3. Il Presidente della Giunta regionale o Assessore suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al precedente comma, la costituzione di più Federazioni all'interno dello stesso Paese.

4. Le Confederazioni, Federazioni e Associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14. La domanda deve essere corredata da:

a) copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

b) indicazione dell'Organismo Direttivo, del Presidente o Legale Rappresentante e della sede;

c) elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell'Organismo richiedente.

5. Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 19. Ai predetti Organismi possono essere concessi:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;

b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno.



Consiglio Regionale della Calabria

7. Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 14, e che aderiscono alla Federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle Associazioni che non intendono federarsi. Il medesimo criterio di priorità è valido per i contributi richiesti dalle Federazioni.

8. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consulitori.»

Articolo 14

1. L'articolo 18 è così sostituito:

«Art. 18

(Composizione della Consulta Regionale dei calabresi all'estero)

1. La Consulta Regionale dei calabresi all'estero è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;
- c) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, designato da UnionCamere regionale;
- d) un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, designato dall'Unione Province d'Italia (UPI) regionale;
- e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
- f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi organi regionali;
- g) un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;
- h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle stesse;
- i) ventinove cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto della rappresentanza di genere:



Consiglio Regionale della Calabria

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Consultori da nominare)

BELGIO	1
FRANCIA	1
GERMANIA	1
GRAN BRETAGNA	1
SVIZZERA	1
AUSTRALIA	4
ARGENTINA	4
COLOMBIA	1
BRASILE	4
CILE	1
URUGUAY	1
CANADA	3
USA	4
VENEZUELA	1
SUD AFRICA	1
TOTALE	29

l) quindici giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata, e nel rispetto della rappresentanza di genere:

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Giovani Consultori da nominare)

BELGIO	1
FRANCIA	1
GERMANIA	1
GRAN BRETAGNA	1
SVIZZERA	1
AUSTRALIA	1
ARGENTINA	1
COLOMBIA	1
BRASILE	1
CILE	1
URUGUAY	1
CANADA	1
USA	1
VENEZUELA	1
SUD AFRICA	1
TOTALE	15

m) tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi



Consiglio Regionale della Calabria

residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto della rappresentanza di genere e di generazione.»

Articolo 15

1. Al comma 9 dell'articolo 19 le parole «ogni se mesi» sono sostituite dalle seguenti «ogni anno».

2. Al comma 13 dell'articolo 19 le parole «il numero dei Consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero» sono sostituite dalle seguenti «il venti per cento del numero dei componenti la Consulta».

Articolo 16

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la parola «Consulta» sono aggiunte le seguenti «, e si riunisce due volte all'anno».

Articolo 17

1. Al comma 1 dell'articolo 22 le parole «quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia» sono sostituite con le parole «sei residenti all'estero e due residenti in Italia».

2. Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze per eleggere i consultori residenti all'estero ed una preferenza per eleggere i consultori residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.».

Articolo 18

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è aggiunto il comma seguente:

«2. Gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, e le Autonomie Locali della Calabria, comunicano ai Consultori di riferimento territoriale, le iniziative, i progetti e le attività che svolgono o intendono svolgere all'estero, afferenti ai temi dell'emigrazione, delle relazioni esterne, della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, e della promozione della Calabria nel mondo.»



Consiglio Regionale della Calabria

Articolo 19

1. L'articolo 25 è così sostituito:

«Art. 25
(Rimborsi ai Consultori ed Esperti)

1. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli Esperti, è riconosciuto dal Settore competente il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in ragione dell'incarico conferito.»

Articolo 20

1. L'articolo 26, l'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

Articolo 21

1. L'articolo 32 è così sostituito:

«Art. 32
(Norma transitoria)

1. La Consulta regionale di cui all'articolo 18, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità fino al termine del mandato.»

Articolo 22

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.